

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“Teatro Per Amore APS”



Art.1 – Denominazione, sede, durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, “Codice del Terzo settore”, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione denominata “Teatro per Amore” APS (Associazione di Promozione sociale).

2. L’Associazione ha sede legale in Viale IV Novembre n.40, Modena. C.F. 94117780364, l’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del comune di Modena non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Modena, ed intende operare anche in ambito nazionale.

3. L’Associazione ha durata illimitata.

4. L’Associazione aderisce ad Arci APS e attraverso una delibera di assemblea ordinaria potrà aderire ad altre associazioni anche di livello provinciale, regionale e nazionale.

Art.2 – Scopi, Finalità, Attività

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. Essa non ha alcun fine di lucro.

2. Le attività di carattere generale che l’Associazione intende svolgere rientrano tra quelle previste dall’art.5 c.1 del Codice del Terzo Settore ai punti: **i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. **l)** formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; **v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

3. L'Associazione persegue la finalità di promuovere le attività svolte dalle Associazioni aderenti ad essa e di sviluppare e incrementare le attività culturali e teatrali amatoriali come attivo strumento di partecipazione e arricchimento culturale per le comunità del territorio di Modena e Provincia.

4. Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestire direttamente, o a seguito di convenzioni con Enti pubblici, luoghi destinati ad attività culturali, con particolare attenzione a spazi destinati alla pratica teatrale delle compagnie amatoriali del territorio;
- b) organizzare direttamente o in collaborazione con altre Associazioni, rassegne, manifestazioni, eventi per la promozione della cultura teatrale;
- c) organizzare dibattiti, conferenze e seminari su tematiche attinenti l'oggetto sociale, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti;
- d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
- e) in caso di impossibilità a svolgere direttamente talune attività, l'Associazione potrà delegarne l'esecuzione ad altre associazioni o enti privati o imprese, nonché concedere in uso a terzi i propri spazi, attrezzature e mobilio.

5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.3 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e

uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Art.4 – Associati

Il numero di soci è illimitato.

1. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutte le associazioni di promozione sociale e le persone fisiche che condividano le finalità dell'associazione e siano mosse da spirito di solidarietà.

Ogni Associazione socia dovrà nominare un proprio delegato/rappresentante e comunicarlo all'Associazione di associati per iscritto; le Associazioni con più di cento soci iscritti potranno nominare un ulteriore delegato per ogni cento in più tra i propri soci.

2. Possono aderire all'associazione anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. L'adesione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

4. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda per iscritto all'Assemblea dei soci. Nella domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. L'Assemblea dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. Trascorso tale termine si ritiene valido il silenzio assenso.

Art.5 - Diritti e doveri degli associati

1. I soci hanno il diritto di:

a) essere informati sulle attività dell'Associazione, di partecipare alle iniziative indette e controllarne l'andamento;

b) partecipare, attraverso i propri delegati, alle assemblee, con diritto di voto particolarmente per

l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei bilanci. Hanno diritto di voto i delegati maggiorenni;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi.

2. I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

Art.6 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. I soci possono esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Assemblea. Il recesso ha effetto immediato, esso comporta inoltre il saldo di tutti gli obblighi economici derivati dall'essere soci.

2. I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto 2. a) b)

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dall'Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto agli interessati entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso gli esclusi possono proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. I soci receduti o esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 - Norme sul volontariato

L'Associazione può avvalersi, in caso di particolari necessità di prestazione di lavoro occasionale autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. In caso di lavoro non occasionale si farà riferimento alla normativa sul volontariato del CdTS.

Art.8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.



Art.9 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le Associazioni e persone fisiche associate.
2. I soci possono intervenire personalmente in assemblea o farsi rappresentare mediante delega. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata all'Assemblea da almeno 1/5 degli associati.
4. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione tramite lettera, e-mail o affissione nella sede dove si svolgono le attività. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione o di componente del consiglio direttivo appositamente incaricato.

Art.10 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio;
- b) procedere alla nomina e alla revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- c) discutere e decidere sul programma annuale e pluriennale di attività;
- d) approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- e) discutere e deliberare l'utilizzo degli spazi destinati a sala prove per le Associazioni e per le persone o gruppi che ne fanno richiesta;
- f) deliberare sulla richiesta di iscrizione dell'Associazione ad altre Associazioni o a specifici albi di settore;
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Art.11 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione o scissione dell'Associazione e della devoluzione del patrimonio.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 degli associati, presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.12 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è composto da 3 o 5 membri eletti dall'assemblea dei soci; i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - c) deliberare sulla richiesta di adesione di nuovi soci e sull'esclusione dei soci inadempienti o giudicati in contrasto con l'interesse dell'Associazione;
 - d) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
3. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.
4. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituita quando sono presenti tutti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Assemblea;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli

scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo nei confronti dell'associazione.

Art.13 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte dell'Assemblea;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

6. La carica di Presidente si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Assemblea;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, violazioni degli obblighi statutari o per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

Art.14 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro dei verbali dell'Assemblea;

c) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali entro 15 giorni dalla data della richiesta al Consiglio direttivo.

Art.15 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi di aderenti e di terzi;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) erogazioni e lasciti anche in denaro;
- d) donazioni;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.17 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.



2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione, o di componente del consiglio direttivo appositamente incaricato, negli 8 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altri enti analoghi.

Art.19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



Associazione Teatro per Amore
Via IV Novembre n.40 Modena
Codice Fiscale 94117780364



Verbale di Assemblea del 16 ottobre 2020

In data 16 ottobre 2020, alle ore 19,00 si è riunita presso la sala prove dell'Associazione in Via Degli Adelardi n.4 in Modena, l'Assemblea dell'Associazione Teatro per Amore, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, Gabriella Tritta che, constatato che sono presenti n. 6 soci aventi diritto al voto su n. 7 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 10, e chiama a fungere da Segretaria verbalizzante della seduta Elisabetta Levoni.**

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

La Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Fa anche presente che la scadenza del **31 ottobre 2020** è stata posta dal Decreto Crescita (Decreto Legge n.34 del 2019), che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la precedente scadenza in esso menzionata: **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

La Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo e continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente incarica Elisabetta Levoni di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.


Null'altro essendovi su cui deliberare, la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 21.

La Presidente

La segretaria

IL PRESIDENTE
Rosa Casò

AGGIORNAMENTO STATUTO
10 OTT. 2020
REG. 6436
COST. 200,00
C. CICCARELLI



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94117780364

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

TEATRO PER AMORE A.P.S.

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIALE QUATTRO NOVEMBRE 40/L

C.A.P.

41123

COMUNE

MODENA

PROV.

MO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

TRTGRL60T46A883W

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

TRITTA GABRIELLA

DATA 26/10/2020

IL FUNZIONARIO

Direzione Provinciale Modena

Ufficio

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT MODENA

Modena 02/10/2020

Associazione Teatro per Amore

Via IV Novembre 40

41125 Modena

C.F. 94117780364

A tutti i soci

Loro sedi

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria

E' convocata per il giorno 10 ottobre alle ore 16 in prima convocazione e per il giorno 16 ottobre alle ore 19 in seconda convocazione, presso la sala prove dell'Associazione in via Degli Adelardi n.4 in Modena, un'Assemblea Straordinaria con il seguente Ordine del giorno:

Punto 1) Approvazione modifica dello Statuto per adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore.

Punto 2) Varie ed eventuali

La Presidente

Gabriella Tritta



Documento consegnato a mano ai soci durante l'Assemblea ordinaria del 02/10/2020